

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 735

Legge Regionale 7 aprile 2014, n°10 - art. 3 - co. 2) – Determinazione nuovo limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce:

Premesso che:

- La Legge Regionale del 7 aprile 2014 n. 10, innovando la precedente L.R. n. 54/84, ha introdotto una nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- la suddetta Legge all'art. 3 co. 1- lett. e) stabilisce che può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art.21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
- il 2° co. del citato articolo 3 stabilisce che la Giunta Regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale n. 54/84 art. 2 co. 1- lettera f), con provvedimento n. 892 del 19.06.2006, fissava in Euro 13.000,00 (tredicimila) il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Preso atto che, dall'ultima revisione del limite di reddito, sono trascorsi circa dieci anni;

Considerato che sulla base delle risultanze dei dati ISTAT, l'indice di variazioni percentuale, relativo al periodo 01.01.2006 / 31.12.2015 risulta essere del 16,10%, il limite di reddito risulterebbe maggiorato ad € 15.242,61 (quindicimiladuecentoquarantadue/61);

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare il limite di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, si propone di fissarlo in euro 15.250,00 (quindicimiladuecentocinquanta/00); tale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni di locazione.

- La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n° 7/97, lettera K);

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Responsabile della P.O. e dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di fare propria la relazione di cui alle premesse;
- di fissare, ai sensi della Legge Regionale n. 10/20124 - art. 3 co. 2), il limite di reddito per l'assegnazione di

alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata in €.15.250,00(quindicimiladúcentocinquanta/00);
tale aumento non incide sulle fasce di reddito stabilite ai fini della determinazione dei canoni di locazione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano